

Resoconto stenografico della seduta dd. 20 luglio 2010 della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati relativa alla discussione delle proposte di legge di modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2010.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso di essere consapevole di esprimere un'opinione che, almeno alla luce delle proposte di legge presentate, appare minoritaria anche all'interno del suo gruppo, auspica che il dibattito sulle proposte di legge in esame vada al di là degli umori prevalenti nell'opinione pubblica in materia di divieto di indossare il *burqa*. Tali umori, infatti, non trovano fondamento né nella civiltà giuridica italiana né in motivi di ordine pratico e, per giunta, sarebbero probabilmente diversi se, invece che del *burqa*, si discutesse dell'indumento relativamente più diffuso tra le donne islamiche, cioè del *niqab*. Ritiene, inoltre, che la maggior parte delle proposte di legge in esame produca esiti giuridicamente contraddittori e finisca per piegare a finalità estranee norme che furono introdotte nell'ordinamento per rispondere a precise esigenze di ordine pubblico.

Ricorda, quindi, che il *niqab*, relativamente più diffuso del *burqa*, è comunque indossato da un numero molto limitato di donne immigrate di prima generazione, anche perché le comunità islamiche presenti in Italia tendono a scoraggiarne l'impiego. Sebbene la maggior parte delle autorità religiose islamiche ritengano che gli indumenti in discorso non siano oggetto di prescrizioni religiose, ritiene che tale questione - rilevante, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di escludere la perseguibilità del loro impiego - non possa essere risolta da una legge. Rileva, inoltre, che le proposte in esame non rispondano ad esigenze di pubblica sicurezza, atteso che, nel contesto italiano, una donna che indossi il *burqa* o il *niqab* desta maggiore attenzione e che, di fatto, non risultano casi di utilizzo di tali indumenti con finalità criminali. Quanto all'osservazione secondo cui la scelta di indossarli sarebbe il frutto di una violenza sulle donne, rileva che non appare corretto perseguire gli indizi di una presunta violenza, anziché la violenza stessa, e che, se tale osservazione fosse fondata, l'esito paradossale di un divieto in materia sarebbe quello di esporre le donne islamiche a una violenza ancora più grave e alla segregazione. Tali ragioni spiegano, a suo avviso, il fatto che in nessun Paese occidentale viga un divieto generalizzato di indossare simili indumenti. Tale divieto, inoltre, potrebbe violare il principio costituzionale di uguaglianza, introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto a pratiche simili che fossero riconducibili a religioni diverse da quella islamica. Esprime, pertanto, forti riserve sulle proposte di legge n. 2422 Sbai e n. 2769 Cota. Ritiene, altresì, che anche la proposta di legge n. 3020 Amici dia adito ad alcuni dubbi: in particolare, essa appare contraddittoria nella misura in cui indica nella motivazione religiosa un giustificato motivo per la scelta di coprire il proprio volto, ma, allo stesso tempo, prevede che tale giustificato motivo non esima dal divieto previsto dalla legge n. 152 del 1975. In conclusione, ritiene che sarebbe preferibile attenersi al diritto vivente, accogliendo la giurisprudenza che si è andata formando sulla base delle norme in vigore. Raffaele VOLPI (LNP) esprime stupore per l'intervento del collega Vassallo, ritenendo che esso sia il frutto di un pregiudizio razzista, oltre che di un approccio populistico e dettato da scarsa competenza. Osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Vassallo, le donne islamiche che indossano gli indumenti in questione sono numerose e il fenomeno riguarda non solo cittadine immigrate, ma anche cittadine italiane convertite alla religione islamica. Ritiene, inoltre, che anche qualora il numero di queste donne fosse meno elevato, le proposte di legge criticate dal collega Vassallo andrebbero comunque sostenute, perché ispirate a una fondata esigenza di principio.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che l'onorevole Volpi può senz'altro non condividere gli argomenti impiegati dal collega Vassallo, ma ciò non può in nessun caso giustificare un attacco sul piano personale. Auspica, quindi, che il confronto possa proseguire in modo pacato, consentendo il grado di approfondimento che gli argomenti in discussione richiedono. Raffaele VOLPI (LNP) osserva, rivolto al collega Bressa, che altre volte ha avuto occasione di lamentare il ricorso a toni tutt'altro che pacati proprio da parte sua.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo per una precisazione, dichiara di non poter condividere gli argomenti addotti dal collega Vassallo. Osserva, infatti, che il bene giuridico al cui perseguimento sono volte le proposte di legge da lui criticate non consiste nell'ordine pubblico, bensì nella dignità della persona, che certe pratiche mettono a rischio. Ritiene, inoltre, che l'onorevole Vassallo, nel suo intervento, abbia assolutizzato il valore della libertà individuale, laddove tale valore deve essere bilanciato con altri valori meritevoli di tutela, come avviene, ad esempio, per il senso del pudore.

Nel caso in esame, si tratta di contrastare una visione maschilista e patriarcale che considera il corpo della donna come motivo di vergogna e che non ha alcuna dignità religiosa, essendo radicata in usanze tribali, mantenute in ambienti culturali estremisti e contigui al terrorismo. Ricorda, infine, come persino in Siria sia stato vietato l'uso del *niqab* nelle scuole pubbliche. Salvatore VASSALLO (PD) dichiara di essere stato colpito in modo assai negativo dall'andamento della discussione e, in particolare, dalle offensive, gratuite e incomprensibili accuse di razzismo rivoltegli dall'onorevole Volpi. Giudica del pari offensivo l'atteggiamento didascalico del collega Mantini e rileva come la presunta violazione della dignità delle donne islamiche, cui le proposte di legge in esame intenderebbero porre rimedio, sia contraddetta dalla circostanza che, come ha ricordato l'onorevole Volpi, ad indossare il *niqab* sono spesso donne italiane convertite all'Islam.

Ritiene, comunque, che se l'obiettivo da perseguire è rappresentato dalla dignità della persona, e non dall'ordine pubblico, lo strumento non possa in alcun modo essere quello individuato dalla maggior parte delle proposte di legge in esame e, in particolare, dalle proposte n. 2422 Sbai e n. 2769 Cota. Rileva, infine, che l'esempio della Siria appare improprio, perché non consiste affatto in un divieto generalizzato di indossare il *niqab* in qualunque luogo pubblico, bensì soltanto, come è certamente legittimo, in determinati luoghi e contesti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) osserva preliminarmente, rivolto al collega Vassallo, che la Consulta per l'Islam ha ritenuto che l'utilizzo del *burqa* e del *niqab* non sia in alcun modo riconducibile a prescrizioni religiose. Inoltre, la libertà di ciascuno di indossare gli indumenti che preferisce potrebbe essere invocata se le donne islamiche fossero libere di scegliere e non, come spesso purtroppo avviene, obbligate a indossare il *burqa* o il *niqab*, con la violenza o per effetto di un condizionamento culturale non meno cogente. In proposito, ricorda come le cronache abbiano anche recentemente riportato il caso di donne islamiche sottoposte a violenze in famiglia per aver indossato abiti ritenuti troppo occidentali.

Maria Piera PASTORE (LNP), intervenendo per una precisazione, ricorda come le proposte di legge in esame siano volte sia a perseguire finalità di ordine pubblico sia a garantire la dignità della persona e il rispetto, da parte di tutti, delle leggi italiane. Ricorda, altresì, come numerosi altri Paesi europei e la stessa Siria si trovino ad affrontare problemi analoghi. Rileva, infine, come la proposta del collega Vassallo appaia troppo debole rispetto alla natura del problema in discussione, oltre che minoritaria anche all'interno del suo gruppo. Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.